CAMERA DEI DEPUTATI N. **6559-A**

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

presentata alla Presidenza il 10 febbraio 2000

(Relatore: **TRABATTONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 1999 (v. stampato Senato n. 3832)

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
(DE CASTRO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
(LETTA)

CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(BELLILLO)

E CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(BERLINGUER)

—

Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 15 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo che giunge all'esame dell'Assemblea è volto a fronteggiare una serie di problemi riguardanti il settore agricolo e forestali. Per questo motivo esso contiene disposizioni di varia natura, alcune connesse ad obblighi di carattere comunitario, altre di natura finanziaria ed organizzativa.

L'originario disegno di legge del Governo, composto di sette articoli, è stato ampliato nel corso dell'esame presso il Senato, anche in conseguenza di nuove esigenze determinatesi nel frattempo. La Commissione ha ritenuto opportuno non introdurre nuove materie in un testo già ricco ed articolato, limitandosi ad apportare le modifiche ritenute strettamente necessarie per una migliore formulazione ed applicabilità delle norme in esso contenute.

Nel merito delle singole disposizioni, l'articolo 1 prevede la possibilità che gli organismi deputati al pagamento delle spese erogate dal Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA) affidino a società abilitate, non controllate dallo Stato, la certificazione dei conti delle spese sostenute. Il testo approvato dal Senato prevedeva che tale affidamento avvenisse in via temporanea, fino all'istituzione dell'apposito organismo per la certificazione dei conti annuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 1997. La Commissione bilancio, chiamata ad esprimere il prescritto parere sul testo del provvedimento, ha richiesto che la norma venisse modificata nel senso di rendere stabile e definitivo il meccanismo di affidamento della certificazione dei conti a dette società, con conseguente abrogazione della disposizione che prevedeva l'istituzione di un apposito organismo certificatore; si è ritenuto in tal modo di poter ottenere dei risparmi di spesa con conseguenti effetti virtuosi per la finanza pubblica.

L'articolo 2, approvato nello stesso testo trasmesso dal Senato, prevede un trasferimento di 750 miliardi a favore dell'AIMA al fine di far fronte agli impegni finanziari conseguenti alla richiesta da parte dell'Unione europea di recuperare il prelievo non riscosso nel settore lattiero-caseario per il periodo 1989-1993.

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di albo nazionale degli esportatori di produttori ortofrutticoli ed agrumari e consta di due commi, il primo approvato nello stesso testo trasmesso dal Senato, il secondo introdotto dalla Commissione durante l'esame in sede referente. Il comma 1 prevede che venga abrogata la legge 25 gennaio 1966, n. 31, che ha istituito l'albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, ed il decreto-legge n. 794 del 1967, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1000 del 1967, che aveva recato alcune modifiche alla predetta legge n. 31 del 1966. La soppressione di tale albo è volta ad adeguare l'ordinamento italiano alle prescrizioni comunitarie che richiedono la mera predisposizione da parte degli Stati membri di un registro degli operatori e degli importatori di ortofrutticoli. Il comma 2 apporta una modifica all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificato da successive disposizioni, prevedendo che, ai fini del riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, il parametro di valutazione consistente nella « percentuale della produzione lorda vendibile » sia sostituito da quello del « valore della produzione ortofrutticola commerciale ».

L'articolo 4, comma 1, riformula l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo

n. 173 del 1998, che disciplina la fattispecie della rinegoziazione dei mutui di miglioramento agrario e fondiari a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni dei produttori costituite in forme giuridiche societarie, prevedendo che la rinegoziazione non è obbligatoria ma opera in base ad una facoltà del mutuatario richiedente. La Commissione ha introdotto due modifiche: con la prima si è specificato che il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata, secondo quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito; con la seconda si è chiarito che il valore massimo del tasso da prendere in considerazione consiste in quello di riferimento al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo.

Il comma 2 dell'articolo 4 non è stato modificato rispetto al testo trasmesso dal Senato e prevede l'aggiornamento *ope legis* sia del tasso d'interesse, sia delle condizioni da applicarsi ai crediti in essere con la Cassa per la formazione della proprietà contadina; la modifica riguarda tutte le operazioni di finanziamento in essere per le quali sia iniziato l'ammortamento, ed è da applicarsi alle rate in scadenza successivamente al 1 gennaio 1999. Il comma 3, nel testo approvato dal Senato, dispone una proroga di ventiquattro mesi del pagamento di rate in scadenza da riconnettersi a debiti per l'esercizio dell'attività aziendale e la contemporanea sospensione delle procedure di riscossione delle rate già scadute alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Con il comma 4 viene assicurato che le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. Tale agevolazione risulta finanziariamente neutra per il bilancio pubblico, in quanto il maggior onere deve essere coperto attraverso le economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi. La Commissione bilancio ha, comunque, richiesto che venisse specificato che il nuovo onere sia coperto nel limite di tali economie; pertanto, la Commissione ha apportato una modifica volta ad introdurre tale vincolo.

Le aziende individuate dal comma 3 potranno beneficiare anche dell'intervento delle regioni che possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie, laddove siano presenti situazioni di sofferenza dovute a rate scadute, non pagate, e già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

Il comma 6 prevede, infine, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento il Ministro del tesoro, di concerto con quello delle politiche agricole, è tenuto ad emanare un decreto di attuazione delle norme contenute nell'articolo 4.

L'articolo 5 prevede, ai commi 1 e 2, l'erogazione di un contributo di 250 milioni annui a favore del Comitato nazionale per il *Codex Alimentarius*; le modifiche apportate dalla Commissione sono conseguenza del parere espresso dalla Commissione bilancio, che ha richiesto che la norma di copertura venisse adeguata riferendola all'esercizio finanziario in corso. Il comma 3 del medesimo articolo 5 dispone un contributo straordinario, pari a lire 2 miliardi annue, a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione; anche in questo caso le uniche modifiche apportate dalla Commissione sono conseguenza del parere della Commissione bilancio in ordine all'adeguamento della formula di copertura e alla mutata denominazione del Ministero delle politiche agricole.

L'articolo 6, comma 1, prevede che i contratti stipulati dalle società di forestazione devono essere trasferiti, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, alle regioni. Il comma 2 precisa che, qualora tale trasferimento non sia attuato nel termine prescritto, i liquidatori della società finanziaria agricola meridionale (FINAM), cui fa capo il capitale sociale delle suddette società di forestazione, possono estinguere i rapporti giuridici nati in base ai contratti stipulati, anche mediante cessione a terzi dei rapporti contrattuali in essere. Il comma 3 prevede che vengano stanziati 66

miliardi per il 2000 per far fronte agli interventi previsti dall'accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale stipulato tra il Governo e la regione Calabria. Le modifiche apportate dalla Commissione sono di carattere formale in quanto volte, da un lato, a far riferimento alla data in cui è stata stipulata ed approvata dal CIPE la relativa convenzione, e dall'altro, in conformità al parere della Commissione bilancio, ad aggiornare la formula di copertura in riferimento al nuovo esercizio finanziario in corso.

Con il comma 5 è disposta la devoluzione a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicultura di Casale Monferrato con le connesse unità di ricerca di Roma-Casalotti, nonché delle aziende di Mezzi, Cesurni, Ovile e san Giovanni Arcimusa. La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere che qualora le regioni nel cui territorio sono situati i beni patrimoniali non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale cellulosa e carta ne facciano richiesta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, tali beni sono devoluti a titolo gratuito a dette regioni per essere destinati ad attività di ricerca e sperimentazione. La Commissione ha, infine, introdotto, il comma 6, con il quale viene prorogato di ulteriori otto mesi il termine per la redazione da parte del commissario liquidatore del rendiconto della liquidazione unificata dell'ente nazionale cellulosa e carta.

L'articolo 7 prevede che siano realizzati corsi di istruzione e di formazione tecnica superiore nel settore agrario, con le modalità di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, istitutivo del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, attingendo al Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge n. 440 del 1997.

L'articolo 8 prevede che i prodotti lattiero-caseari possano essere concessi in garanzia, nella forma di costituzione di pegno, secondo quanto previsto dall'articolo 2786 del codice civile e secondo le modalità previste dalla legge n. 401 del 1985, in materia di costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata. Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, nonché i registri e le relative modalità di tenuta, saranno disciplinati da un decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di competenza dei ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali.

L'articolo 9 prevede un finanziamento a favore dell'Agecontrol per un importo di 750 milioni di lire per l'anno 2000 e di 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001; le modifiche apportate dalla Commissione sono, anche in questo caso, conseguenti al parere espresso dalla Commissione bilancio che ha richiesto che venisse aggiornata la norma di copertura all'esercizio finanziario in corso.

L'articolo 10 dispone un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di 250 milioni di lire per l'anno 2000 e di un miliardo per l'anno 2001. La Commissione, anche in tal caso, ha proceduto, su richiesta della Commissione bilancio, a modificare la norma di copertura e ad aggiornare la denominazione del Ministero delle politiche agricole.

L'articolo 11 interviene sulle disposizioni contenute nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 164 del 1992, riguardante il cambiamento di classificazione e il passaggio orizzontale all'interno della stessa categoria dei vini e dei mosti. La disposizione in esame dispone che per i mosti e per i vini ottenuti è possibile passare da un livello di classificazione più elevato ad uno inferiore senza particolari limiti; il passaggio orizzontale – da DOGC a DOGC, o da DOC a DOC oppure da IGT a IGT – è possibile purché la denominazione d'origine e le indicazioni geografiche per le quali si intende effettuare il passaggio si trovino nella medesima area vitinicola, il prodotto goda dei requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima abbia un'estensione territoriale maggiore rispetto a quella di provenienza.

L'articolo 12 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle

province autonome di Trento e Bolzano nelle materia disciplinate dal provvedimento.

L'articolo 13, infine, introdotto dalla Commissione in conformità al parere della Commissione bilancio, prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della legge in esame.

Sul piano del coordinamento con la normativa vigente, va rilevato che il provvedimento reca una serie di disposizioni, talune delle quali di natura temporanea, volte a sanare situazioni di difficoltà organizzativa o ad effettuare finanziamenti in favore di determinati enti od istituti. Si tratta in parte di disposizioni ritenute urgenti e necessarie per il settore agricolo e forestale in relazione sia ad obblighi recati dalla normativa comunitaria, sia ad esigenze finanziarie che, ove non affrontate, potrebbero impedire la realizzazione di finalità previste in precedenti provvedimenti legislativi. In altri casi, il provvedimento interviene con modifiche di carattere istituzionale, che si configurano come interventi estensivi o correttivi di precedenti normative legislative.

L'esame in sede referente ha quindi confermato l'esigenza di un intervento legislativo in presenza di disposizioni che erogano contributi finanziari, nonché di disposizioni che modificano precedenti norme legislative. La compatibilità del testo con la Costituzione e con le disposizioni normative comunitarie sono state confermate dai pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva. Come accennato in precedenza, la Commissione ha inoltre recepito integralmente le condizioni relative ad aspetti di natura finanziaria formulate dalla Commissione bilancio.

La Commissione sottopone il provvedimento all'attenzione dell'Assemblea, auspicando una sua rapida approvazione per risolvere sollecitamente taluni problemi rilevanti per il settore agricolo e forestale. Nel corso dell'esame presso l'Assemblea si potrà valutare se anche ulteriori situazioni di difficoltà per il comparto possano trovare in questa sede idonea soluzione.

Sergio TRABATTONI, *relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

1) all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se l'avvenuto decorso dei cinque anni di ammortamento dei mutui di miglioramento agrario e fondiario stipulati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, debba essere verificato con riferimento alla data di entrata in vigore di tale ultimo decreto legislativo ovvero con riferimento alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

NULLA OSTA

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

l'articolo 1, comma 1, sia sostituito dal seguente: « Gli organismi pagatori riconosciuti affidano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la certificazione di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1663 della Commissione del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese del Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi »;

all'articolo 1, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « L'articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è abrogato »;

all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « dei tassi » siano inserite le seguenti: « e comunque nel limite di queste, »;

l'articolo 5 sia sostituito dal seguente: « ART. 5. – 1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale per il *Codex Alimentarius*, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2000 la spesa di lire 250 milioni annue.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 250 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Al fine di incrementare l'attività di ricerca nel campo della qualità nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, è attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi annue, a decorrere dall'anno 2000, all'Istituto nazionale della nutrizione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. »;

all'articolo 6 i commi 3 e 4 siano sostituiti dai seguenti: « 3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare con l'accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della forestazione e difesa del suolo sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria, stipulata il 19 ottobre 1999, previa approvazione del CIPE nella seduta del 29 settembre 1999, è autorizzata, in aggiunta alle risorse già disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria e delle risorse ordinariamente trasferite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66 mila milioni di lire per l'anno 2000.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 1999, n. 488. »;

l'articolo 9 sia sostituito dal seguente: « ART. 9. – 1. Per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Agecontrol spa, di cui al decreto-legge 27 ottobre 1987, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è autorizzato un contributo di lire 750 milioni per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. »;

l'articolo 10 sia sostituito dal seguente: « ART. 10. – *1.* Per l'incremento delle attività di studio e ricerca in materia di fauna selvatica, con particolare riguardo alla tutela delle coltivazioni agricole, è autorizzato un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di lire 250 milioni per l'anno 2000 e di lire un miliardo per l'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 250 milioni per l'anno 2000 ed a lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. ».

dopo l'articolo 12 sia aggiunto il seguente: « ART. 12-*bis*. – *1.* Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. »;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 6, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine per l'attività dei liquidatori, aggiungendo, dopo la parola: « liquidatori », le seguenti: « , entro i successivi 120 giorni »;

all'articolo 6, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di risolvere l'anomalia per cui il personale addetto alle strutture devolute al Ministero delle politiche agricole e forestali è posto a carico della gestione liquidatoria, mentre l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e le connesse unità di ricerca forestale e aziende sperimentali sono devoluti al Ministero medesimo;

sempre all'articolo 6, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di devolvere alle regioni, alle quali spettano le competenze in materia, anziché al Ministero delle politiche agricole e forestali, l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e le connesse unità di ricerca forestale e aziende sperimentali.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA ED ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE

TESTO APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
ART. 1.	ART. 1.
(Certificazione dei conti degli organismi pagatori).	*(Certificazione dei conti degli organismi pagatori).*
1. Fino all'istituzione dell'apposito organismo per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ed Ente nazionale risi, questi possono continuare ad affidare la certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese del Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.	**1. Gli organismi pagatori riconosciuti affidano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, la certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese del Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.
2. Le funzioni di organismo di coordinamento degli organismi pagatori riconosciuti continuano ad essere svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1996, sino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.	2. *Identico.*
	3. L'articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è abrogato.
ART. 2.	ART. 2.
(Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero caseario).	*(Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero caseario).*
1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-	*Identico.*

1993, è autorizzato il trasferimento all'AIMA dell'importo di lire 750 miliardi per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

(Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari).

1. Sono abrogati la legge 25 gennaio 1966, n. 31, e il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000.

ART. 4.

(Mutui).

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:

« *3.* I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in

ART. 3.

(Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari).

1. *Identico.*

2. Al comma 7 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: « nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale ».

ART. 4.

(Mutui).

1. *Identico:*

« *3.* I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in

vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni dei produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione ovvero il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo ».

vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni dei produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione ovvero il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. **Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito.** Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il **valore massimo del** tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo ».

2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1º gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.

2. *Identico*.

3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a partire dal 1990, ai sensi delle leggi

3. *Identico*.

15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.

4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario è coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.

5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo.

ART. 5.

*(*Codex Alimentarius *e contributo straordinario all'istituto nazionale della nutrizione).*

1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano per il *Codex Alimentarius*, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 250 milioni annue.

4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario è coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi **e comunque nel limite di queste**, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ART. 5.

*(*Codex Alimentarius *e contributo straordinario all'istituto nazionale della nutrizione).*

1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano per il *Codex Alimentarius*, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, è autorizzata, a decorrere dall'anno **2000**, la spesa di lire 250 milioni annue.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 250 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.	2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 250 milioni annue **a decorrere dall'anno 2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000,** allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero **delle politiche agricole e forestali.**
3. **Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**	*Soppresso.*
4. Al fine di incrementare le attività di ricerca nel campo della qualità nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, è attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi annue, a decorrere dall'anno 1999, all'Istituto nazionale della nutrizione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, **pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001,** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.	**3.** Al fine di incrementare l'attività di ricerca nel campo della qualità nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, è attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi annue, a decorrere dall'anno **2000**, all'Istituto nazionale della nutrizione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002,** nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero **delle politiche agricole e forestali**.
ART. 6.	ART. 6.
(Società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Trasferimento di risorse finanziarie alla regione Calabria).	*(Società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Trasferimento di risorse finanziarie alla regione Calabria).*
1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito	1. *Identico.*

dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, relativo al trasferimento alle regioni dei contratti in essere delle società di forestazione già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa in liquidazione, è fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora le regioni territorialmente competenti non subentrino nei rapporti contrattuali di cui al comma 1 entro il termine perentorio indicato al medesimo comma 1, i liquidatori delle società di forestazione, nominati ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n.1404, e successive modificazioni, procedono agli atti necessari per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alle società, anche mediante cessione a terzi dei rapporti contrattuali.

3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare con **apposito** accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della forestazione e difesa del suolo, da stipularsi nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria in corso di definizione, è autorizzata in aggiunta alle risorse già disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria e delle risorse ordinariamente trasferite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per l'anno **finanziario** 1999.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da ultimo rifinanziata dall'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

5. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e connesse unità di ricerca forestale di Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cesurni e Ovile, nonché l'azienda di San Giovanni Arcimusa, già concessi in comodato nell'ambito della liquidazione dell'Ente nazionale per la cel-

2. *Identico*.

3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare con l'accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della forestazione e difesa del suolo **sottoscritto** nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria, **stipulata il 19 ottobre 1999, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella riunione del 29 settembre 1999**, è autorizzata, in aggiunta alle risorse già disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria e delle risorse ordinariamente trasferite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per l'anno **2000**.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede **per l'anno 2000** mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, **come da ultimo rifinanziata dalla Tabella D della legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

5. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura **di Casale Monferrato** e connesse unità di ricerca forestale di Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cesurni e Ovile, nonché l'azienda di San Giovanni Arcimusa, già concessi in comodato nell'ambito della liquidazione del-

lulosa e la carta e della Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte – SAF spa al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole e forestali per essere utilizzati nell'ambito della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Fino all'approvazione di tale riforma al personale addetto alle strutture devolute si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337.	l'Ente nazionale per la cellulosa e **per** la carta e della Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte – SAF spa al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole e forestali per essere utilizzati nell'ambito della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Fino **all'attuazione** di tale riforma al personale addetto alle strutture devolute **al Ministero delle politiche agricole e forestali** si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337. **Qualora le regioni nel cui territorio sono situati ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli altri beni patrimoniali non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sono devoluti a titolo gratuito alle regioni medesime per essere destinati ad attività di ricerca e sperimentazione agraria ed all'adempimento dei loro fini istituzionali.** **6. Il termine di cui al comma 26 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato di otto mesi.**
ART. 7. *(Formazione in agricoltura).* 1. Nel settore agrario, agli effetti dell'articolo 142, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono realizzati corsi di istruzione e di formazione tecnica superiore secondo le modalità stabilite dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e nel limite del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.	ART. 7. *(Formazione in agricoltura).* *Identico.*
ART. 8. *(Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401, ad altri prodotti agricoli).* 1. Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura può essere costituito dai produt-	ART. 8. *(Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401, ad altri prodotti agricoli).* *Identico.*

tori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalità previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401.

2. Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, il pegno costituito ai sensi del comma 1 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 luglio 1985, n. 401.

ART. 9.

(Finanziamento all'Agecontrol spa).

1. Per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Agecontrol spa, di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è autorizzato un contributo **di lire 625 milioni per l'anno 1999**, di lire 750 milioni per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 625 milioni per l'anno 1999, a lire 750 milioni per l'anno 2000 ed a lire 2 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-

ART. 9.

(Finanziamento all'Agecontrol spa).

1. Per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Agecontrol spa, di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è autorizzato un contributo di lire 750 milioni per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi **annue** a decorrere dall'anno 2001, **cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.**

Soppresso.

cio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

ART. 10.

(Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica).

1. Per l'incremento delle attività di studio e ricerca in materia di fauna selvatica, con particolare riguardo alla tutela delle coltivazioni agricole, è autorizzato un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali di lire 250 milioni per gli anni 1999 e 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 ed a lire 1 miliardo per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

ART. 10.

(Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica).

1. Per l'incremento delle attività di studio e ricerca in materia di fauna selvatica, con particolare riguardo alla tutela delle coltivazioni agricole, è autorizzato un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali di lire 250 milioni per **l'anno 2000** e di lire 1 miliardo per l'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 250 milioni **per l'anno 2000** ed a lire 1 miliardo **per l'anno** 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002,** nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **2000,** allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero **delle politiche agricole e forestali.**

ART. 11.

(Modifiche alla legge 10 febbraio 1992, n. 164).

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 193, è sostituito dai seguenti: « È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad

ART. 11.

(Modifiche alla legge 10 febbraio 1992, n. 164).

Identico.

altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza ».

ART. 12.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze normative attribuite, nelle materie di cui alla presente legge, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché quelle delegate da leggi dello Stato.

ART. 12.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

Identico.

ART. 13.

(Autorizzazione alle variazioni di bilancio).

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

DDL13-6559A
Lire 1000